

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici*  
*Politica Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. C.*

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE

"Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi  
ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni"

RELATORE: Giuseppe COLONNA

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

Sig. Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge che si sottopone all'esame di questo Consiglio, ha lo scopo di disciplinare in modo più completo ed organico, rispetto a quanto previsto dalla legge regionale n. 31 del 1975, la partecipazione della Regione Puglia a quelle iniziative che per contenuti e finalità possono presentare uno specifico interesse per la nostra comunità pugliese e, al tempo stesso, di introdurre una normativa, prima non esistente, in materia di adesioni ad Enti ed Associazioni che si propongono lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale.


Altre importanti innovazioni sono altresì introdotte dalla presente legge tendenti a garantire una maggiore legittimità della spesa e selettività degli interventi oltre che assicurare una tempestività e celerità degli stessi.

Alcune delle suddette innovazioni possono configurarsi nella fissazione di termini, ancorchè ordinatori, prima non previsti, la necessità di produrre specifiche documentazioni tendenti a giustificare le richieste di intervento, ed inoltre la previsione di alternative forme di partecipazione da parte della Regione.

Infine dall'esperienza maturata negli anni decorsi si è altresì introdotta nella presente legge, oltre ad un adeguamento della previsione di spesa alle effettive esigenze dell'intervento regionale, anche la possibilità di finanziare, a carico del bilancio successivo a quello di competenza, entro il limite del 20%, delle istanze di contributo non istruite alla scadenza dello stesso.

Si propone, quindi, la presente legge, licenziata alla unanimità dalla competente Commissione consiliare, alla approvazione di questa Assemblea.

(Giuseppe Colonna)



#### ART. 1

La Regione può, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie:

- a) organizzare, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità regionale;
- b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonché a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che attengano precipuamente alla comunità regionale e che non godano di altri contributi regionali;
- c) aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed a qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propongano lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale, che non abbiano scopo di lucro e che non godano di altri contributi regionali.

#### ART. 2

Nel caso previsto dall'art. 1, lettera a), ove l'organizzazione sia curata esclusivamente dalla Regione, le spese sono a totale carico del bilancio regionale; ove avvenga in collaborazione con altri enti ed associazioni, la Regione può concedere ad essi un contributo finanziario o assumere direttamente parte dei relativi oneri.

#### ART. 3

La partecipazione di cui all'art. 1, lettera b), può consistere:

- 1) nella concessione del Patrocinio della Regione Puglia, del Patrocinio del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore;
- 2) nella concessione di contributi finanziari nelle spese o nell'assunzione diretta di parte dei relativi oneri;
- 3) nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od

./.

illustrativo, nella presenza di amministratori o di funzionari regionali, nonché di esperti estranei all'Amministrazione regionale;

4) nel conferimento di targhe, coppe e altri premi, anche in denaro, secondo la natura e l'importanza della manifestazione.

Il patrocinio della Regione Puglia è concesso, dal Presidente della Giunta Regionale, in favore di manifestazioni di particolare rilievo.

Il patrocinio del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore sono rispettivamente concessi dal Presidente della Giunta o dagli Assessori regionali, in relazione alla natura della manifestazione.

La richiesta di partecipazione deve essere corredata:

- da relazione illustrativa della iniziativa da cui possa desumersi l'attinenza alla comunità regionale o il pubblico interesse della medesima;
- da piano finanziario della manifestazione, in caso di richiesta di partecipazione contributiva, con l'indicazione delle entrate previste per contributi o proventi vari e del contributo richiesto ai sensi della presente legge;
- da ogni ulteriore elemento necessario ai fini della determinazione delle modalità di partecipazione richiesta e degli eventuali oneri di spesa gravanti sul bilancio regionale. E' in facoltà del richiedente indicare ulteriori elementi utili ai predetti fini.

La presenza di amministratori, funzionari ed esperti di cui al presente articolo comporterà, oltre il pagamento di eventuali quote partecipative, l'applicazione del rispettivo trattamento di missione commisurato, per gli esperti, a quello spettante al coordinatore di settore.

#### ART. 4

L'adesione di cui all'art. 1, lettera c), può consistere nel versamento di quote annuali determinate a norma dello Statuto o regolamento dell'ente richiedente o nella concessione di contributi finanziari straordinari.

La relativa richiesta deve essere corredata;

- da copia autentica dello statuto e dell'eventuale regolamento;
- da relazione illustrativa dell'attività programmata o svolta, o della iniziativa che si intende realizzare. ./.

ART. 5

La Giunta Regionale determina, salvo quanto disposto nel secondo e terzo comma dell'art. 3 e nel secondo e terzo comma del presente articolo, le modalità delle organizzazioni, partecipazioni e adesioni di cui all'art. 1, assumendo i conseguenti eventuali impegni di spesa.

Tutte le determinazioni di cui al precedente comma che comportano un onere di spesa non superiore a lire 5.000.000= sono adottate dal Presidente della Giunta con proprio decreto da comunicarsi a questa ultima con periodicità trimestrale.

Sono egualmente adottati con decreto del Presidente della Giunta, a carattere di mera esecuzione, i provvedimenti confermativi di adesioni precedentemente deliberate, anche se comportanti un onere di spesa annuo superiore al limite di cui al precedente comma, nonchè tutti i provvedimenti liquidativi di spese e contributi conseguenti ad impegni assunti ai sensi della presente legge.

ART. 6

Per la liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge gli enti ed associazioni interessati devono presentare una relazione illustrativa della manifestazione organizzata corredata di attestazione del legale rappresentante circa le spese effettivamente sostenute e la relativa documentazione.

La liquidazione potrà essere disposta entro il limite massimo del contributo concesso.

In caso di adesione comportante il versamento di un contributo finanziario o di una quota associativa annua, questa potrà essere integralmente liquidata all'atto della concessione o dell'adesione e del rinnovo. In tal caso l'ente beneficiario è tenuto a presentare, entro il primo trimestre dell'anno successivo alla deliberata concessione o adesione, una relazione illustrativa sull'attività svolta e sui modi di utilizzazione del contributo erogato.

Qualora l'ente beneficiario non adempia a quanto richiesto dai precedenti comma, incorrerà nella revoca, nella cessazione o nella sospensione del concorso finanziario regionale.

ART. 7

In casi eccezionali, da valutarsi in relazione alla natura dello ente o associazione richiedente, alla rilevanza dell'iniziativa o della attività programmata, all'impegno finanziario della medesima, e ad ogni ulteriore elemento ritenuto utile, potrà essere disposta, all'atto dello impegno, l'anticipazione fino al 50% dell'importo del contributo concesso.

ART. 8

Al pagamento delle somme liquidate ai sensi delle precedenti disposizioni può provvedere direttamente l'economista-cassiere della Presidenza della Giunta secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge regionale 25.1.77, n. 2.

A tal fine, contestualmente all'atto d'impegno, viene disposta l'assegnazione in favore del suddetto economista-cassiere, sull'apposito capitolo del bilancio di competenza, di un fondo pari alla somma impegnata.

Ai pagamenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al 4°, 5° e 6° comma dell'art. 14 della legge regionale 25.1.77, n. 2.

ART. 9

Le pratiche in corso di istruttoria alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere ammesse a contributo a carico dei fondi del bilancio relativo all'esercizio successivo, entro il limite massimo del 20% del relativo stanziamento.

Alla spesa per la finalità di cui all'art.1, lettera a) e b) della presente legge, valutata in ulteriori lire £.100.000.000=, si provvede, per l'anno finanziario 1980 con i fondi del Cap.00146 "Contributi per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi, commemorazioni, anche d'interesse non regionali. L.R. n.31/75".

Alla spesa per le finalità di cui all'art.1, lettera c) della presente legge, valutata in ulteriori £.15000000= si provvede, per l'anno finanziario 1980, con i fondi del Cap.00134 "Quota associativa ad Enti ed associazioni varie anche internazionali - L.R. n. del , la cui denominazione viene così modificata "Quote associative, contributi ed altri oneri per l'adesione ad enti, associazioni, comitati, ecc."

Per gli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.-

Al bilancio per l'esercizio 1980 - parte 2<sup>a</sup> - spesa - sono introdotte le seguenti variazioni:

<u>Variazioni in aumento</u>	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL. CASSA</u>
-Cap. 00146 - "Contributi per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi, commemorazioni, anche d'interesse non regionali. L.R. n. 31/75"	L. 100.000.000=	L. 100.000.000=
-Cap. 00134 - "Quota associativa ad Enti ed associazioni varie anche internazionali. L.R. n. del "	" 15.000.000= L. 115.000.000= =====	" 15.000.000= L. 115.000.000= =====
<u>Variazioni in diminuzione</u>		
-Cap. 16202 - " Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi reg. li in corso di adozione"	L. 115.000.000= =====	L. 115.000.000= =====

- ART. 12 -

La Legge Regionale 8/4/1975, n.31, è abrogata.-